



Guido Alpa riconfermato alla Presidenza del Consiglio Nazionale Forense

Durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale Forense, svoltasi il 27 luglio a Roma, nella storica sede del Consiglio presso il Ministero della Giustizia, sono stati eletti il Presidente ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza, che svolgeranno le loro funzioni per il triennio 2007-2010.

Alla Presidenza è stato confermato Guido Alpa, che ha assunto la guida dell'organo istituzionale dell'Avvocatura italiana dal 2004, dopo esserne stato Vicepresidente (dal 2001).

Sono stati eletti Vicepresidenti gli avv. Ubaldo Perfetti (rappresentante del distretto di Corte d'Appello di Ancona) e Carlo Vermiglio (Messina).

Nuovo Segretario è l'avv. Pierluigi Tirale, rappresentante del distretto di Brescia e già Vicepresidente nella Consiliatura 2004-2007.

Alla carica di tesoriere è stato confermato l'avv. Lucio Del Paggio, rappresentante dei fori abruzzesi.

Guido Alpa è nato ad Ovada (Al) nel 1947, laureatosi a Genova nel 1970, è ordinario di Diritto Civile nell'Università di Roma "La Sapienza" dal 1980, nonché docente dell'Università di Genova e della LUISS di Roma. Ha ricevuto anche la laurea *honoris causa* dall'Università Complutense di Madrid.

È avvocato (ed iscritto all'albo di Genova) dal 1974 e cassazionista dal 1984; è stato eletto Consigliere del Consiglio Nazionale Forense nel 1996, Vicepresidente nel 2001 e Presidente nel 2004. Ha fatto parte di numerose commissioni di studio sui temi del diritto dei consumatori, dei di-



ritti della persona e dei mercati finanziari. È membro del Consiglio direttivo della Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni, dell'Associazione italiana per l'Arbitrato, dell'Associazione italiana di diritto comparato, della Fondazione Cesar, dell'Associazione civilisti italiani. Consigliere dell'Isvap, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, dal 1997 al 2002. È membro del European Consumer Law Group e dello Study Group on European Civil Code. La Gray's Inn, nel 1998, lo ha nominato *Master of the Bench* (la Gray's Inn è una delle cinque associazioni inglesi che, dal Medio Evo, riuniscono e rappresentano gli avvocati. La nomina è a vita, e l'unico italiano che l'ha ottenuta in precedenza è Alberico Gentili, il giurista rinascimentale fondatore del diritto internazionale, morto a Londra nel 1608).

È autore di centinaia di saggi, monografie scientifiche e manuali universitari; è direttore e curatore di trattati, collane e riviste giuridiche.

Tra le svariate pubblicazioni solo degli ultimi anni: Introduzione al diritto contrattuale europeo (2007), Il progetto italo francese delle obbligazioni del 1927, Lezioni di diritto privato europeo, I principi generali del diritto (nel Trattato Iudica-Zatti), Le persone fisiche e i diritti della personalità (nel Trattato Sacco), Profili istituzionali del diritto privato: persona e famiglia, successioni, diritti reali (2006), Lineamenti di diritto privato, Corso di diritto contrattuale, Manuale di diritto privato (4. ed.), Istituzioni di diritto privato (13. ed.), Diritto privato comparato: istituti e problemi, Introduzione al diritto dei consumatori.

Formazione Continua

Il Consiglio Nazionale Forense approva il Regolamento

L'aggiornamento professionale è sempre stato per l'Avvocato oltre che un dovere un impegno volto a garantire la qualità della prestazione professionale.

Abbiamo sempre ritenuto che l'etica professionale fosse garanzia per l'adempimento dell'organo di aggiornamento. In oggi siamo chiamati ad adottare, come già altre professioni, un sistema di aggiornamento caratterizzato dalla acquisizione di "crediti" mediante la partecipazione ad attività di vario tipo.

Il Consiglio Nazionale Forense, con il concorso degli Ordini e delle Associazioni professionali, ha elaborato un regolamento al fine di rendere omogeneo e fruibile il sistema a livello nazionale nello spirito di rendere il metodo dei "crediti" effettivamente utile e compatibile con le nostre esigenze.

**Il Presidente
Avvocato Stefano Savi**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
considerato**

- 1) che a se medesimo e ai Consigli dell'ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
- 2) che, in particolare, al Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche;
- 3) che il Codice deontologico forense, all'art. 12, impone all'avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l'altro, che "l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza" e che "l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico";
- 4) che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività»;
- 5) che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense», rispettando «i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;
- 6) che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale forense ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;
- 7) che la continuità nella formazione e la costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto con il *diritto vivente*, soprattutto in presenza di un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e sofisticata;
- 8) che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività, a seconda che si tratti di attività generalista, prevalente o specialistica;
- 9) che il regolamento di cui *infra* ha riguardo all'aggiornamento per l'attività generalista e prevalente, mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina dell'aggiornamento per l'attività specialistica;
- 10) che, sino all'adozione di quest'ultimo, anche per gli esercenti attività "specialistica" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli obblighi e le modalità di espletamento dell'aggiornamento previsti per gli esercenti attività generalista e prevalente;

**ha approvato il seguente
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA**

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è,

altresi, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

4. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l'inizio dell'obbligo formativo.

L'anno formativo coincide con quello solare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'unità di misura della formazione continua è il *credito formativo*.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

- a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate

NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 2 Maggio-Agosto 2007

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97
Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,

Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,

Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

- appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero -a richiesta dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.

A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accreditamento si intende concesso.

Il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso.

Il Consiglio nazionale forense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri

tenuti da altri Consigli.

Articolo 4

Attività formative

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti.

2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi

formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'ordine

1. Ciascun Consiglio dell'ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l'ordinamento professionale.

3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengono opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzii i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di gior-

ni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.

In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la Fondazione per l'Informatica e l'Innovazione Forense:

a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il C.S.M.;

b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate;

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2007.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.

3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.

5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Formazione per l'accesso alla professione e aggiornamento permanente

Sabato 19 maggio 2007 si è svolta in Roma presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, la cerimonia di presentazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura (già centro della formazione) destinata a determinare le linee guida per le Scuole Forensi dei 165 Ordini italiani, ad approvare gli statuti ed il regolamento delle Scuole medesime, a curare la preparazione di tutor e docenti ed ad occuparsi a livello centrale dell'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale.

Per quanto concerne le Scuole Forensi il Presidente del CNF Guido Alpa ha tenuto a sottolineare che nel panorama ordinistico italiano vi sono corsi eccellenti che continueranno ad avere la loro autonomia e funzioni. Gli Ordini o i Distretti non dotati di centri per la formazione dei praticanti potranno avvalersi dei programmi messi a disposizione dalla neo-costituita Scuola Superiore dell'Avvocatura, la quale attraverso un apposito sito metterà in rete i programmi di tutte le Scuole Forensi esistenti.

La Scuola Superiore dell'Avvocatura rappresenterà un ponte tra il centro ed i singoli Ordini in sede locale, con l'obiettivo di consentire un miglioramento della qualità della formazione dei praticanti-avvocato.

Molto il lavoro da fare, dalla formazione dei formatori - in parte saranno convocati a Roma in parte formati in sede locale -, alla verifica delle possibilità per le Scuole Forensi di ottenere il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, come già avviene per le Scuole di specializzazione universitarie (c.d. "Scuole Bassanini").

Quello della prevalenza formazione sulla pratica è un punto nodale del quale si dovrà ancora discutere: nei suoi lavori la "commissione Siliquini" prevedeva che la scuola fo-

rense fosse sostituita da un anno di pratica; il CNF a suo tempo si era opposto, oggi tuttavia vi sono nuove spinte verso una soluzione di tale tipo, anche se la pratica rappresenta la verifica sul campo della formazione acquisita. Quello che è certo è che i programmi delle scuole forensi dovranno costituire un "mix" tra preparazione volta al superamento dell'esame e formazione del futuro professionista, con l'inserimento, quindi, tra le materie di insegnamento anche quelle non strettamente attinenti alla prova d'esame, come arte oratoria, tecnica di redazione degli atti, tecnica dell'argomentazione, della comunicazione, psicologia forense, deontologia, materie necessarie all'acquisizione del valore dell'avvocatura e per valutare la propensione all'esercizio della professione.

Le Scuole che vorranno essere riconosciute dal CNF dovranno avere un alto livello qualitativo ed un numero minimo di ore di lezione (non solo frontali).

L'elevatissimo numero dei praticanti, richiede anche la formazione a distanza. E' in corso di sperimentazione l'*e-learning*, senza limiti di orario e di numero; in collaborazione con l'Ipsos sono già a disposizione in videoregistrazioni i corsi per difensori d'ufficio, quelli dedicati alla famiglia ed al risarcimento del danno.

Quanto ai finanziamenti pubblici delle Scuole, il CNF si metterà in contatto con il Governo e con la Conferenza delle Regioni, per ottenere accreditamento e potere accedere alle sovvenzioni statali, regionali e Comunitarie.

La "nave della formazione" ha sicuramente preso il largo. Attendiamo che spirino venti di maggiore favore per l'avvocatura italiana.

Avvocati Guido Colella e Alessandro Barca

Statuto della Scuola Superiore dell'Avvocatura

Titolo I - Istituzione e finalità

Art. 1 - La Scuola Superiore dell'Avvocatura

1. E' costituita la fondazione denominata "Scuola Superiore dell'Avvocatura. Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense", in breve anche "Scuola Superiore dell'Avvocatura" o "Fondazione Scuola Superiore Avvocatura", con la denominazione estesa e quelle brevi indifferentemente scritte, in tutto o in parte, con lettere maiuscole o minuscole.

La Fondazione è ente di diritto privato.

2. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense (a seguire anche C.N.F.) in materia di formazione per l'accesso, aggiornamento professionale e di attività scientifiche e culturali. Esercita inol-

tre funzioni scientifiche e culturali di carattere europeo relative alla professione di avvocato.

Art. 2 - Finalità e funzionamento

1. La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

2. Persegue le seguenti finalità:

- promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;
- organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e specializzazione professionale e cura la formazione di docenti e *tutor* delle scuole forensi organizzate dagli Ordini e da fondazioni o associazioni o altre entità costituite a tale scopo dagli Ordini;
- determina gli indirizzi organizzativi funzionali e didattici

ci forensi e ne coordina l'attività e delle scuole forensi e ne coordina l'attività;

d) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale da parte degli Ordini;

e) approva gli statuti e i regolamenti delle scuole forensi promuove il riconoscimento delle scuole forensi in base alle previsioni della legge sull'ordinamento della professione, determina i criteri per il conseguimento e la validità di attestati in materia di formazione e aggiornamento da parte degli Ordini;

f) promuove iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;

g) presta consulenza al Consiglio Nazionale Forense nelle materie di competenza;

h) collabora con organismi analoghi di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Paesi esteri per lo studio, lo scambio di esperienze e per iniziative comuni nelle materie oggetto delle proprie finalità;

i) organizza e promuove corsi di perfezionamento, master, corsi di specializzazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti e/o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati membri dell'unione Europea o da organismi internazionali e sopranazionali.

3. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, promozionale e finanziaria che sia ritenuto utile o necessario, incluse la pubblicazione e la commercializzazione di libri, dispense, giornali, periodici stampati o telematici o diffusi su supporto audio o video o digitale, e potrà gestire anche dati esiti web.

Nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di finanza e risparmio e sempre in funzione strumentale rispetto ai propri fini istituzionali la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- sottoscrivere o acquistare partecipazioni e diritti connessi in società, consorzi ed enti;

- accendere conti correnti e mutui ed effettuare depositi, attivare carte di credito e di debito;

- richiedere ed ottenere finanziamenti, lasciti e altre liberalità, quote del gettito tributario e sovvenzioni;

- investire nelle forme che riterrà opportune i proventi delle proprie attività.

Art. 3 - Rapporti con istituzioni

1. La Scuola stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura; con istituzioni di studi giuridici e organismi dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea e di Stati extracomunitari.

2. Ove la legislazione lo consenta, la Scuola può ella attività di docenti universitari comandati a tale scopo, che assolvano in seno alla Scuola i loro obblighi accademici.

3. Le attività di conferenze, relazioni, lezioni e svolgimento dei corsi sono affidate, di norma, ad avvocati, professori universitari e magistrati italiani e stranieri.

4. La Scuola può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.

5. La Scuola concorre con progetti propri ad dall'Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

Titolo II - Organizzazione

Art. 4 - Statuto e regolamenti

1. La Scuola è retta dal presente Statuto e da regolamenti

interni approvati dal Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esprime un parere sui regolamenti interni e formula proposte concernenti l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 5 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma.

2. La Fondazione, con deliberazione del Comitato Direttivo adottata il voto dei due terzi dei componenti, può istituire ovunque, in Italia o all'estero, sedi distaccate di rappresentanza e sedi distaccate operative.

Art. 6 - Struttura

1. La struttura della Scuola è unitaria; per l'attuazione delle finalità statutarie è articolata in due distinte Sezioni.

2. La Sezione "Formazione e Aggiornamento" è preposta alle finalità di cui all'art. 2 lett. b), c), d), ed e).

La Sezione "Attività culturali" è preposta alle finalità di cui all'art. 2 lett. a), f), g), h), i) ed esercita le attività scientifiche e culturali di carattere europeo con la denominazione di "Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense".

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Comitato Direttivo;

il Comitato Esecutivo;

i Consigli di Sezione;

il Collegio dei Revisori.

2. Le riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le decisioni Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via fax o e-mail, dai membri del Comitato Direttivo o dei Consigli di Sezione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le cariche nell'ambito degli organi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 sono gratuite.

Art. 8 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente più un numero di componenti variabile tra nove e quindici, sulla

base di una determinazione del Consiglio Nazionale Forense.

I membri diversi dal Presidente sono designati almeno per i due terzi dal Consiglio Nazionale Forense tra i suoi componenti e i rimanenti sono nominati, sempre dal Consiglio Nazionale Forense, tra avvocati particolarmente esperti in materia di formazione, aggiornamento e cultura professionale.

2. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i consiglieri del C.N.F. membri del Comitato Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato nella Fondazione, anche se cessati dalla carica, rispettivamente, di Presidente e di componenti il C.N.F.

3. Il Comitato Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione e:

- delibera sulle materie di competenza della Fondazione ed esercita funzioni di indirizzo e controllo e, ove lo ritenga necessario, anche sostitutive, sul Consiglio di Sezione;

- entro il 30 giugno di ciascun anno approva il conto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso e necessario, successivi assestamenti di quest'ultimo;

- elegge nel suo seno un Vicepresidente tra i componenti che siano membri del C.N.F.;

- nomina il responsabile ed i componenti dei Consigli di Sezione,

- nomina il Collegio dei Revisori;

- delibera, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, l'approvazione di modifiche allo Statuto;

- approva i regolamenti interni, tenuto conto di quanto all'art. 4.2;

- predisporre a fine anno una relazione sulle attività svolte e su quelle 4 programmate per l'anno successivo e la trasmette al C.N.F.

4. Il Comitato può costituire gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative.

5. Il Comitato è convocato per iscritto, mediante lettera o telegramma o fax od e-mail inoltrati a ciascun componente, ai Revisori effettivi e al Segretario di cui al comma 8, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e contenente un succinto ordine del giorno. Esso delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il voto è sempre palese.

6. Il Comitato delibera le assunzioni di personale, i contratti di lavoro autonomo, l'acquisto di attrezzature e di materiali occorrenti per il funzionamento della Scuola e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione.

7. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni a uno o più fra i propri membri, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili i poteri di nomina, di modifica dello Statuto, di approvazione dei regolamenti e dei conti consuntivo e preventivo.

8. Il Comitato nomina all'esterno dei propri componenti un Segretario che cura le formalità di convocazione e di verbalizzazione e assiste, se richiesto, tutti gli organi della Fondazione.

9. Il Comitato Direttivo può nominare tra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri inclusi il Presidente e il Vicepresidente, delegando ad esso parte dei propri poteri, con le esclusioni di cui al precedente comma 7.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense in carica, salvo quanto previsto all'art. 8.2.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il Comitato Direttivo, fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni, cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Direttivo talune funzioni inerenti alla carica ed i connessi poteri, anche di firma e di rappresentanza.

Art. 10 - Consigli di Sezione

1. Per ciascuna delle sezioni di cui all'art. 6 del presente Statuto è istituito un Consiglio di Sezione coordinato da un responsabile designato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio di Sezione è composto da sette membri nominati dal Comitato Direttivo, e scelti anche tra esperti della materia esterni al Comitato Direttivo, i quali restano in carica per un quadriennio e sono rinnovabili.

3. Il Consiglio di Sezione svolge compiti tecnici e operativi per l'attuazione di programmi, progetti e iniziative deliberati dal Comitato Direttivo e può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'art. 8.4.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti avvocati, dei quali il presidente ed un supplente siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I componenti sono rinnovabili.

Il Collegio dura in carica quattro anni e, dopo la scadenza, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

3. E' compito del Collegio controllare la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Il Collegio forma, altresì, una relazione sul conto consuntivo, prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

4. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato Direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo, il presidente è sostituito dal membro supplente che possiede la qualifica di revisore contabile.

Titolo III - Comitato Scientifico

Art. 12 - Composizione e nomina

1. Il Comitato Scientifico della Fondazione è formato da avvocati, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e magistrati di elevata competenza o qualificazione, designati, dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Ne fanno altresì parte:

a) di diritto, gli avvocati che abbiano ricoperto la carica di Presidente Consiglio Nazionale Forense;

b) un esperto designato dal Ministero della Giustizia;

c) un esperto designato dal Ministero dell'università;

d) un magistrato della Corte di Cassazione, designato dal Presidente della stessa Corte.

2. Il Comitato è coordinato dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vicepresidente.

Il numero dei componenti, non superiore a quaranta tenuto conto anche dei componenti di cui al comma 2, è determinato dal Comitato Direttivo in base alle designazioni effettuate dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 13 - Compiti e funzionamento

1. Il Comitato Scientifico è organismo consultivo del Comitato Direttivo con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca e alle attività scientifiche e culturali; formula pareri e proposte al Comitato Direttivo.
2. Il Comitato si riunisce ad iniziativa del Coordinatore o su richiesta del Comitato Direttivo.
3. Il Comitato Scientifico e il Comitato Direttivo possono riunirsi congiuntamente su iniziativa del Presidente.
4. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Nazionale Forense, ove richiesto, nelle materie di competenza della Fondazione.

Titolo IV - Finanziamento e patrimonio

Art. 14 - Finanziamento

1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Nazionale Forense in base al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.
2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature altri mezzi.

Art. 15 - Altre fonti di finanziamento

1. La Fondazione può finanziare le proprie attività, oltre a quan-

to previsto dagli articoli 2.3 e 14, mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici, e mediante contributi privati purché compatibili con le finalità statutarie.

2. La Fondazione richiede la concessione di contributi per attività di formazione iniziale e continua predisponendo appositi progetti ai sensi dell'art. 3.5.

Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili e da ogni altro diritto di cui essa è titolare.

2. I proventi e i beni della Fondazione sono vincolati al perseguimento dei fini statuari.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. La Fondazione, dall'inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del C.N.F., assume le funzioni e i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del C.N.F. o da enti dallo stesso costituiti o controllati, che rientrino nell'oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.

2. In sede di costituzione il fondatore determina il numero iniziale dei componenti il Comitato Direttivo e nomina i componenti di detto organo, nonché i Revisori effettivi e supplenti e il Segretario del Comitato Direttivo.

L'avvocatura genovese presente alla conferenza regionale dei Presidenti degli Ordini Forensi del Sud-Est della Francia

Il 22 e 23 giugno si è tenuta in Draguignan la Conferenza Regionale dei Presidenti degli Ordini del Sud Est della Francia nell'ambito della quale è stato organizzato un convegno sul tema "Giustizia ed Europa" al quale ha partecipato, tra gli altri, in Vice presidente della Conference des Batonnierres de France Jean Jacques Forrer.

Nell'ambito dei rapporti di amicizia e collaborazione che si sono instaurati tra quegli Ordini ed il nostro è stato invitato a partecipare ai lavori il Presidente dell'Ordine di Genova che intervenendo ha portato il saluto degli avvocati genovesi ed ha illustrato la situazione dell'Avvocatura italiana.

Nel corso dei lavori si sono concretizzati i presupposti per una più intensa collaborazione con l'Ordine di Marsiglia con il quale potranno essere organizzati nel prossimo futuro incontri di approfondimento su tematiche comuni.

Rapporto Censis sull'Avvocatura

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha patrocinato l'iniziativa

Il rapporto Censis sull'Avvocatura nasce dall'esigenza dei Giovani Avvocati (A.I.G.A.) - condivisa dagli ordini di Bari, Firenze, Genova e del Triveneto - di ridefinire i connotati della professione forense attraverso un'indagine basata su dati concreti, forniti direttamente dai protagonisti. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha voluto sostenere finanziariamente questa iniziativa, e ha dato risultati a tratti prevedibili, a tratti sorprendenti. Lo spaccato che si presenta è quello tipico di una fase di transizione: l'avvocatura per al-

cuni aspetti appare refrattaria ai cambiamenti ed arroccata a difesa di presunti privilegi, per altri appare permeabile al cambiamento sociale in atto. I risultati della ricerca sono stati presentati a Roma, presso il Senato della Repubblica, il 18 giugno u.s.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova erano presenti il Presidente Stefano Savi ed il Consigliere Paolo Costa. Alla ripresa dell'attività dopo il periodo feriale, il rapporto Censis sarà presentato pubblicamente a Genova.

Il sondaggio effettuato dal Censis sull'Avvocatura, promosso dall'A.I.G.A., e ampiamente illustrato dalle pagine del *Sole* si affianca a precedenti rilevazioni effettuate dal CNF e dalla Cassa di Previdenza forense sul modo di essere dell'Avvocatura. Oltre all'aggiornamento dei dati disponibili, il sondaggio contiene una grande novità, perché illustra anche il modo nel quale gli avvocati guardano a se stessi. In ogni caso, sgombera il campo da molti luoghi comuni (l'ereditarietà degli studi legali, l'impazienza dei giovani nell'occupare posti di comando, l'accettazione incondizionata del modello nord-americano di svolgere la professione). Conferma inoltre che la maggior parte degli avvocati svolge prevalentemente la sua attività in studi a struttura medio-piccola, e preferisce questa forma organizzativa, piuttosto che non quella associativa o interprofessionale; e che l'attività difensiva, pur affiancata a quella consultiva, è tuttora prevalente. Sì che il cuore della professione forense è tuttora legato alla amministrazione della giustizia e ad essa si legano le sue sorti, il suo successo, i suoi freni, i suoi ostacoli. Né potrebbe essere diversamente, perché nella società civile sono preponderanti i problemi connessi con la funzione sociale dell'avvocato, cioè con la famiglia, le successioni, la proprietà, il condominio, la responsabilità civile, i contratti di massa, le operazioni delle piccole e medie imprese. D'altra parte, questo è ciò che vuole il mercato, e questo è ciò che emerge dagli annali che registrano i processi pendenti ripartiti per materia. Sugli introiti, poi, le cifre parlano chiaro: a differenza di un tempo, l'avvocato medio ha un reddito pari a quello di un impiegato di concetto, e, se collocato nella fascia medio-alta, a quello di un dirigente. Gli spazi professionali, però, tendono a restringersi; anzi, in questi ultimi mesi sono stati taglieggiati (a cominciare dal c.d. "indennizzo diretto"); si sono aperte e poi rinchiusse prospettive di lavoro; e il lavoro stesso è divenuto più difficile, attesi i tempi della giustizia, l'inutile moltiplicarsi dei riti processuali, l'inasprimento della pressione fiscale dovuta alla applicazione opaca degli studi di settore. Da molti si invocano le leggi del mercato, senza pensare che, con i suoi 200.000 professionisti, il mercato della professione forense è il più aperto dell'Unione europea. Ma le cose non funzionano. Che fare per migliorare il sistema?

I cambiamenti repentini imposti autoritativamente hanno sortito solo insoddisfazioni e malumori; né poteva essere altrimenti. Il processo del cambiamento che tende a conservare i valori e a modificare gli strumenti della professione avanza a tratti e sbalzi, perché gli attacchi alla pro-

fessione forense distolgono forze, tempo, attenzione dai veri problemi dell'Avvocatura.

Per parte sua, il CNF sta redigendo nuove tabelle tariffarie, svincolate dai tempi della giustizia; ha già approvato il regolamento per l'aggiornamento professionale obbligatorio; ha predisposto miglioramenti per il processo disciplinare; ha promosso presso gli Ordini la costituzione di organismi di conciliazione, mediazione e arbitrato, per affiancare alla giustizia togata in crisi strutturale e alla giustizia onoraria viziata da incostituzionalità una giustizia privata che operi nell'ambito della autonomia contrattuale, come auspicato dall'Unione europea.

Alcuni cambiamenti si debbono però fare con legge. Questo è il vero problema. Non possiamo fare tutto da soli.

Il processo di riforma dura oramai da troppo tempo; *non possiamo più attendere*. Alcune regole debbono essere riformate con estrema urgenza. L'esame di Stato è ancora affidato a una disciplina transitoria, tutt'altro che soddisfacente; gli Albi sono gremiti di professionisti che si dedicano ad altre attività; l'accesso automatico all'Albo dei "cassazionisti" non ha più ragion d'essere. Anche l'assicurazione della responsabilità civile è un tema da affrontare con urgenza. Ma mentre i professionisti mostrano disponibilità al dialogo, la risposta degli interlocutori istituzionali è sconcertante, come dimostrano i testi approdati in Parlamento. L'esclusione degli avvocati dai consigli giudiziari è stata una brutta pagina: si è sconfessata quella prospettiva di lavoro comune che in tante occasioni si era sperimentata con profitto nelle sedi locali; si sono scoraggiati i programmi di collaborazione con il CSM, con la Corte di Cassazione, con il Consiglio di Stato, con la Corte dei Conti e con la stessa Corte costituzionale.

In questa prospettiva le proposte di una formazione unitaria di magistrati, avvocati e notai, secondo il modello tedesco, appaiono velleitarie. I modesti risultati delle "scuole Bassanini" stanno lì a dimostrarlo. E, comunque, l'insoddisfazione di alcune associazioni di magistrati verso la categoria forense sembrerebbe stroncarle in radice.

D'altra parte un conflitto permanente con Governo e Parlamento non può che danneggiare tutti, i cittadini in primis. Non è necessario essere antropologi per convincersi che il ruolo dell'Avvocatura è essenziale in ogni società, arcaica o contemporanea che sia, e che quindi Governi e Parlamenti, anziché giungere sull'orlo della crisi per cause apparentemente attribuite all'Avvocatura, dovrebbero piuttosto pensare a come avvalersene per conseguire vantaggi e prosperità per il Paese.

Guido Alpa

Provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio dell'Ordine

Accesso ai documenti

RIUNIONE CONSILIARE DEL 7 GIUGNO 2007

Regolamento per l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto su segnalazione del cliente.

La sentenza n. 7111 del 5 dicembre 2006 della Sezione IV del Consiglio di Stato (Pres. Maruotti) ha introdotto una nuova e diversa interpretazione relativamente all'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto su segnalazione di un cliente. Invero, precedentemente, i pareri espressi dal C.N.F. (3/10/2001, 23/7/2003, 25/5/2005 N° 45) limitavano - così come sancito dall'Art. 2 D.P.R. 27/6/1992 N° 352 in conformità all'Art. 24, comma 2 L. 241/1990 - il diritto di accesso "a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" con il limite al diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito (Art. 2 e 14) così come richiamato dal citato art. 24 L. 241/1990. Con tale interpretazione si manifestava la necessità di una ponderazione concreta e specifica caso per caso.

Orbene, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha, invece, ampliato il diritto del terzo a prendere visione degli atti dell'inchiesta disciplinare sorta a seguito di un suo esposto.

Il Consiglio di Stato, infatti, per prima cosa ha stabilito come l'esponente **abbia l'interesse a partecipare al procedimento per fornire ulteriori elementi valutativi**; già questa prima affermazione sembrerebbe modificare sostanzialmente l'originaria qualificazione dell'esponente che passa da quella di **testimone** a quella di **parte**.

Ma anche altri importanti aspetti della questione sono stati affrontati dal Giudice Amministrativo che si possono così riassumere:

il cliente che ha trasmesso l'esposto può accedere agli **atti compiuti** dal Consiglio per verificare se esso abbia ravvisato la violazione delle regole deontologiche, ovvero la sussistenza del dolo o della colpa grave del professionista;

il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'Ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto **sin dall'eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare**;

tali atti non sono coperti da preminenti ragioni di riservatezza in quanto si tratta di accedere non a dati sensibili, bensì ad atti aventi stretto riferimento a rapporti contrattuali intercorrenti con il cliente;

è fatto salvo il potere-dovere del Consiglio dell'Ordine di **motivatamente** negare l'accesso agli atti che effettivamente contengano dati sensibili del professionista e di differire, sempre **motivatamente**, l'accesso agli stessi, ove sussistano giustificate ragioni istruttorie;

l'esponente, che si è assunto la responsabilità di quanto asserito nell'esposto, deve poter accedere ai documenti da cui si evincano le statuizioni del Consiglio dell'Ordine.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto di statuire che l'esponente:

sia posto nelle condizioni di valutare se vi siano elementi da far

valere nei giudizi pendenti e per i quali vi sia stata sostituzione del difensore,

sia posto nelle condizioni di valutare se sia il caso di svolgere ulteriori attività nel corso del procedimento disciplinare; possa valutare, quando il Consiglio dell'Ordine abbia accertato la sussistenza dei fatti narrati nell'esposto, se sussistano elementi tali da indurlo a proporre in sede civile un'azione nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 2236 c.c.

Tali statuizioni, in attesa di uno specifico ed aggiornato Regolamento, impongono a questo Consiglio di dotarsi di generali norme comportamentali da adottare nel caso in cui l'esponente richiedesse di accedere agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare sorto a seguito del suo esposto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato il Consiglio delibera

L'esponente, che intenda accedere ed estrarre copia del fascicolo del procedimento disciplinare aperto a seguito di suo esposto, deve presentare istanza scritta e sottoscritta al Consiglio dell'Ordine motivando la richiesta con l'indicazione dell'**interesse personale, concreto ed attuale** a tale accesso che deve, comunque, riguardare la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure indicare lo scopo per cui ritiene di dover svolgere ulteriori attività nel corso del procedimento disciplinare;

L'esponente potrà anche accedere ed estrarre copia, sempre a seguito di motivata domanda scritta e sottoscritta, **ai documenti da cui si evincano le statuizioni del Consiglio dell'Ordine**, statuizioni che, tuttavia, sono da considerarsi come dati sensibili e personali del professionista salvo quelle pubbliche per Legge;

L'esponente, con istanza scritta e sottoscritta, avrà diritto di richiedere ed ottenere di essere informato della definizione del procedimento disciplinare o dell'Archiviazione del suo esposto; Delle richieste di cui ai punti che precedono sarà data comunicazione scritta all'incolpato che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà far pervenire l'eventuale sua motivata opposizione; la mancata risposta nel termine equivarrà all'assenso alla richiesta.

Le richieste di accesso che possano comportare la violazione del diritto di riservatezza del terzo determineranno la possibilità dell'accesso "informale" (visione dei documenti, ma divieto di estrarne copia);

Il Consiglio dell'Ordine potrà, comunque ed in ogni caso, motivatamente negare l'accesso a quegli atti che contengano dati sensibili e personali del professionista o motivatamente differire tale accesso, per ragioni istruttorie.

Il presente regolamento entra in vigore da oggi e potrà essere applicato anche ai procedimenti ed alle inchieste in corso.

Il Presidente
f.to **Avv. Stefano Savi**

Il Consigliere Segretario
f.to **Avv. Angelo Ramoino**

Registro praticanti e Regolamento della pratica forense

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova regolamentazione delle iscrizioni nel registro dei praticanti.

La persistenza di numerose situazioni non più rispondenti alla realtà così come la necessità di evitare che iscrizioni al registro protratte per un periodo di tempo eccedente il biennio possano ingenerare fraintendimenti in relazione alle competenze dei praticanti, consigliano di applicare sul punto la giurisprudenza del CNF. In base a questa infatti: "La pratica legale deve sempre essere strumentale al superamento del successivo esame di abilitazione". Per altro il praticante non abilitato al patrocinio non può esercitare autonomamente alcuna attività, non può sostituire il dominus ed è obbligato al pagamento della tassa di iscrizione fino all'accoglimento della sua richiesta formale di cancellazione. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto deliberato che, al conseguimento del certificato di compiuta pratica, il soggetto interessato, senza riceverne alcun pregiudizio, debba optare obbligatoriamente tra la cancellazione del registro dei praticanti (in attesa della auspicata nuova iscrizione come avvocato) e la richiesta della abilitazione al patrocinio, abilitazione che ha durata massima di sei anni a decorrere comunque dalla maturazione del primo anno di pratica. L'esercizio del patrocinio permette di esercitare, sempre sotto la sorveglianza del dominus, davanti al giudice di pace ed al tribunale monocratico alle condizioni previste dalla legge n. 479/1999 senza comportare obbligatoriamente l'iscrizione alla Cassa Forense e l'apertura di partita IVA. Questa disciplina è immediatamente esecutiva per coloro che termineranno la pratica dopo il 31 luglio 2007. I praticanti iscritti che hanno già ottenuto il certificato di compiuta pratica dovranno provvedere ad esercitare l'opzione entro e non oltre il 15 novembre 2007. Dopo quella data il Consiglio dell'Ordine provvederà, previa convocazione degli interessati, a deliberare le cancellazioni. Il Consiglio dell'Ordine ritiene che questa nuova regolamentazione, oltre a comportare una adeguata interpretazione della normativa vigente ed una semplificazione organizzativa, faciliterà il percorso di apprendimento e di inserimento professionale di tutti coloro che intendano compierlo con serietà e rispetto dei principi deontologici.

Genova, 22 giugno 2007

Il Presidente
Avv. Stefano Savi

NUOVI TESSERINI

A seguito della prossima entrata in vigore dell'obbligatorietà di aggiornamento professionale degli avvocati, il Consiglio ha deliberato l'istituzione di un nuovo tesserino di appartenenza all'Ordine dotato di microchip utile per la rilevazione della partecipazione ai futuri corsi.

L'attuale tesserino in possesso degli iscritti dovrà essere sostituito entro il 31 dicembre 2007.

Si invitano tutti gli iscritti all'Albo Avvocati (ordinario, elenchi speciali) e tutti gli iscritti al registro dei praticanti a voler depositare la propria foto cartacea necessariamente formata tessera (di scatto recente) entro il 30 ottobre 2007.

Sarà inoltre possibile, esprimendo il consenso, affiancare al proprio nome la fotografia sull'albo pubblicato nel sito Internet del Consiglio.

Il Presidente
Avvocato Stefano Savi

RIUNIONE CONSILIARE DEL 7 GIUGNO 2007

REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, ritenuto che l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ha precisi limiti temporali, posto che mantiene un necessario collegamento con l'effettivo svolgimento dell'attività di tirocinio cosicché:

i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal Registro non appena emesso il certificato di compiuta pratica;

i praticanti abilitati possono essere legittimamente cancellati al decorso del sessennio previsto dalla Legge.

ritenuto che in tal senso si è già più volte espresso il Consiglio Nazionale Forense con pareri n. 70-71 del 21/03/2002, n. 42 del 27/04/2005 e n. 55 del 25/05/2005; ribadito che il praticante non abilitato al patrocinio non può esercitare autonomamente alcuna attività, non può sostituire il dominus ed è obbligato al pagamento della tassa di iscrizione annuale fino all'accoglimento della sua richiesta formale di cancellazione;

considerata la persistenza di numerose situazioni non più corrispondenti alla realtà così come la necessità di evitare che iscrizioni al Registro dei Praticanti protratte per un periodo di tempo eccedente il biennio (ovvero il sessennio di abilitazione) possano ingenerare fraintendimenti ed equivoci sia in relazione alle competenze dei praticanti sia in relazione alle incombenze ed oneri conseguenti a detta iscrizione;

Delibera che

il praticante avvocato, al conseguimento del certificato di compiuta pratica, deve optare espressamente tra la cancellazione dal Registro dei praticanti ovvero il mantenimento dell'iscrizione con l'abilitazione al patrocinio;

conseguentemente, di procedere alla cancellazione dal Registro dei praticanti Avvocati per tutti coloro che:

non avendo esercitato la suddetta opzione e non essendo quindi abilitati al patrocinio, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica;

avendo richiesto l'abilitazione abbiano visto scadere il termine di sei anni previsto dalla Legge e decorrente dal 1° giorno del secondo anno di pratica.

Tale cancellazione dovrà avvenire previa convocazione dinanzi al Consiglio e con concessione di un termine di 10 giorni per la presentazione di proprie deduzioni;

si provveda alla redazione e successiva divulgazione a tutti gli iscritti avvocati e praticanti con ogni mezzo di un regolamento per lo svolgimento della pratica forense, integrato ed aggiornato

Tale procedura entrerà il vigore il 16/09/2007.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

(delibere del 14 marzo 2002 e 21 giugno 2007)

L'iscrizione nel Registro speciale dei praticanti avvocati è strumentale al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

Doveri dell'avvocato

L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.

L'avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.

L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.

L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.

Poiché l'abilitazione al patrocinio ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire a preparare il praticante abilitato al patrocinio anche quando questi abbia inteso avvalersi della possibilità prevista dell'art. 8 del D.P.R. 101/90 (attività fuori dallo studio del dominus) e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche qualora quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro.

Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione (per tempo limitato a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di avvocati comunitari o extracomunitari, l'avvocato deve esercitare il controllo della pratica svolta all'estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione.

Doveri del praticante

Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza.

Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico dipendente, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità.

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il suo dominus e con sua comunicazione al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei quattro semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta in volta indicate.

Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio dell'Ordine ed attenersi alle seguenti modalità:

rispettare l'obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della pratica svolta all'estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione;

produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

Il praticante, al termine di ogni anno, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleghi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola

Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio legale.

Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione.

Ulteriori doveri del praticante abilitato al patrocinio

Il praticante abilitato al patrocinio che, al termine del primo anno di tirocinio, intenda proseguire la pratica al di fuori dello studio del dominus, deve comunicare il proprio intendimento al Consiglio, tenere e compilare il libretto della pratica con le udienze già richieste per il praticante oltre che trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno di cui almeno cinque penali quale difensore di fiducia oppure cinque cause civili di cognizione.

Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che ha proseguito la pratica al di fuori dello studio del dominus deve tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all'attività svolta e produrre fotocopia dei verbali delle udienze alle quali ha partecipato quale difensore delle parti fornendo documentazione idonea a comprovare che si tratta di nuove cause.

Il praticante abilitato al patrocinio che ha frequentato la pratica al di fuori dello studio del dominus deve depositare il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre.

Il praticante abilitato al patrocinio che ha proseguito la pratica al di fuori dello studio deve depositare, alla fine dell'anno, il libretto della pratica accompagnato da una re-

lazione nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto, e i problemi anche di natura deontologica affrontati (almeno due casi).

Deve altresì avere frequentato regolarmente il corso di deontologia forense.

Il sessennio previsto dalla legge per l'esercizio del patrocinio inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno di prati-

ca e spirato tale termine il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione come previsto dalla delibera di questo Consiglio assunta nella riunione del 7/6/2007.

Il Presidente
f.to **Avv. Stefano Savi**

Il Consigliere Segretario
f.to **Avv. Angelo Ramoino**

Produzione della corrispondenza

RIUNIONE CONSILIARE DEL 26 APRILE 2007

Il Consiglio, osservato preliminarmente come il Consiglio non possa esprimersi su casi specifici in via preventiva (né tantomeno possa autorizzare alcunché) ma solo formulare pareri di carattere generale, restando affidata alla sensibilità e responsabilità dell'Avvocato la relativa applicazione al caso concreto utilizzando con prudenza e diligenza i normali canoni ermeneutici, posto che il Consiglio potrebbe essere – in via astratta – chiamato a giudicare i Colleghi per eventuali violazioni deontologiche;

che conseguentemente il quesito così come proposto si appalesa irricevibile pur apparendo comunque necessario un pronunciamento di questo Consiglio attesa l'importanza dell'aspetto deontologico sollevato;

ciò doverosamente premesso, fermo il principio sempre sostenuto da questo Consiglio secondo il quale la corrispondenza scambiata tra Colleghi non dovrebbe mai essere divulgata in quanto coperta da riservatezza in funzione degli affidamenti che devono essere garantiti, si richiama in linea generale quanto stabilito in tema di produzione (o semplice riferimento) in giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi dall'art. 28 del vigente codice deontologico e pertanto la non producibilità (e non riferibilità) in giudizio della corrispondenza scambiata tra Colleghi che sia espressamente dichiarata "riservata" ovvero che contenga proposte transattive (dovendo intendersi come tali quelle formulazioni di ipotesi che se accettate potrebbero portare alla definizione anche parziale del giudizio ovvero alla dichiarazione di cessazione della materia del conten-

dere) con le espresse eccezioni previste dallo stesso articolo 28 citato;

A tali eccezioni – ad avviso di questo Consiglio – possono poi aggiungersi ulteriori esemplificazioni discendenti dall'applicazione pratica dei principi generali che possono essere così sinteticamente riassunte:

- si ritiene producibile quella corrispondenza il cui naturale destinatario sia la controparte assistita dal Collega (come nel caso in cui si chieda il pagamento di una somma, si formuli una diffida, e consimili quali quelle di cui all'art. 27 c. 1. cod. deont.);

- la corrispondenza inviata "per conoscenza" anche a terze persone (venendone meno il carattere confidenziale);

- la corrispondenza per la quale vi sia stato l'assenso del mittente alla produzione;

- la corrispondenza alla quale il mittente stesso faccia riferimento nelle sue difese e argomentazioni;

- la corrispondenza contenente proposte tendenti a regolare un'esigenza contingente di un aspetto particolare della vertenza (come, ad esempio, aspetti particolari del regime di separazione tra i coniugi quali date e orari delle visite dei minori presso i genitori in occasione di imminenti festività etc.);

- la corrispondenza può poi eccezionalmente essere prodotta quando ciò costituisca l'unico modo per provare e tutelare gli interessi dell'assistito rappresentando l'unico mezzo per controbattere le affermazioni rese sia in atti che oralmente in giudizio da controparte.

Il Presidente
f.to **Avv. Stefano Savi**

Il Consigliere Segretario
f.to **Avv. Angelo Ramoino**

Pareri rilasciati dal Consiglio dell'Ordine

Attività di collaborazione con un giornale quotidiano

Nella seduta del 5 luglio 2007 il Consiglio ha esaminato la richiesta di parere presentata da XY, avente ad oggetto la "possibilità per un avvocato di curare –su un giornale quotidiano- una rubrica dedicata alla redazione di pareri e consulenze plurime, in risposta a quesiti formulati dai lettori".

Il Consiglio, udito il Relatore, dopo ampia discussione, ADOTTA IL SEGUENTE PARERE:

in linea di principio l'attività sopra descritta non contrasta con le norme deontologiche e pertanto può essere svolta. L'unico limite che essa incontra è rappresentato dal fatto che gli articoli 17 bis, 18 e 19 del Codice Deontologico Forense fanno divieto al professionista di assumere atteggiamenti con-

correnziali nei confronti degli altri colleghi, di perseguire fini pubblicitari personali – anche mediante contributi indiretti e articoli di stampa –, di offrire prestazioni professionali, di intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di acquisire nuova clientela.

Ne discende che ove l'attività di consulenza trovasse la sua ragione nel fatto di offrire ai lettori di un quotidiano risposte a quesiti, a fronte del vantaggio (per l'avvocato) di un prevedibile affidamento di pratiche future, con preferenza o in danno di altri colleghi, tale comportamento darebbe inevitabilmente luogo ad ipotesi, vietate, di procacciamento di clientela mediante anomala concorrenzialità (c.d. accaparramento di clientela).

Consulenza legale ai membri di una associazione

Nella seduta del 24 maggio 2007 il Consiglio ha esaminato la richiesta di parere presentata da XY avente ad oggetto la "possibilità per un avvocato di stipulare un contratto oneroso con una associazione al fine di prestare consulenza legale agli associati, informati del servizio".

Il Consiglio, udito il Relatore, dopo ampia discussione, ADOTTA IL SEGUENTE PARERE

in linea di principio l'attività sopra descritta non contrasta con le norme deontologiche e pertanto può essere svolta. Tale attività, tuttavia, deve avvenire nel rispetto di quanto

previsto dagli artt. 18 e 19 del Codice Deontologico Forense, che vietano al professionista di assumere atteggiamenti concorrenziali nei confronti degli altri colleghi e di adottare forme di pubblicità surrettizia. Ne segue che ove l'attività di consulenza trovasse la sua esclusiva ragione nel fatto di offrire agli associati una prestazione sostanzialmente gratuita a fronte del vantaggio (per l'avvocato) di un prevedibile affidamento di pratiche future -con preferenza o in danno di altri colleghi- simile comportamento darebbe inevitabilmente luogo ad ipotesi, vietate, di procacciamento di clientela mediante anomala concorrenzialità.

L'ORDINE DI TORINO RICORDA L'AVVOCATO FULVIO CROCE

Presidente ucciso dalle Brigate Rosse nel 1977

In data 4-5 Maggio 2007 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la Fondazione Fulvio Croce hanno organizzato a Torino un Convegno in ricordo del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino avv. Fulvio Croce, ucciso barbaramente nel 1977 dalle Brigate Rosse, dal titolo "Fedeltà istituzionale e passione civile dell'avvocato".

Il contesto storico rievocato dal Convegno è quello della fine degli anni settanta.

Il 1977 fu un anno molto difficile in Italia emblema di quegli anni bui che colpirono il nostro paese. Solo in quell'anno furono compiuti 2128 attentati, undici persone furono assassinate e trentadue furono gambizzate dai militanti dei gruppi armati P38.

E' in quel periodo e precisamente nel 1976 che viene aperto il dibattito nel primo vero processo ai capi storici delle Brigate Rosse del nostro paese.

Il dibattito dopo mesi di rinvii doveva essere ripreso il 3 Maggio 1977. In quel momento il clima era stato sconvolto per l'omicidio a Genova da parte delle BR del Procuratore Generale Francesco Coco. Il Presidente della Corte di Assise di Torino di allora, Giulio Barbaro, trovandosi nella difficoltà di nominare difensori d'ufficio che assumessero il mandato nel processo contro le Brigate Rosse decise di conferire l'incarico di difensore d'ufficio al Presidente dell'Ordine degli Avvocati Fulvio Croce il quale non esitò ad adempiere al suo dovere e per questo il giorno 28 aprile 1977 alle ore 15 fu barbaramente ucciso.

Questa la tematica del Convegno il quale si è riproposto tra i suoi obiettivi non solo il doveroso ricordo di quegli anni ma la riflessione sempre attuale e necessaria sui valori della nostra professione che in quel particolare momento storico ebbero fondamentale rilevanza.

All'incontro è stato invitato il nostro Ordine, nella persona del Presidente, nell'ambito degli ottimi rapporti di collaborazione che si sono instaurati tra i due Fori.

Il Convegno si è articolato in due giornate ricche di interventi importanti.

In particolare il 4 Maggio nella sessione dedicata al significato del sacrificio dell'avv. Fulvio Croce ed ai principi che lo hanno ispirato è intervenuto il Sen. Avv. Guido Calvi, Primo Firmatario del Progetto di legge di Riforma dell'Ordinamento Professionale. Tutti gli oratori hanno sottolineato la particolare importanza del ruolo dell'avvocato del suo ruolo nel delicato attuale momento storico con particolare riferimento ad un necessario risveglio della dignità, dell'onore della professione e dell'impegno civile che l'avvocato si è assunto mediante il giuramento prestato.

E' stato altresì ricordato l'esempio luminoso che l'avv. Croce ci ha dato compiendo senza alcuna incertezza il suo dovere istituzionale.

Il Convegno è proseguito con la disamina di numerosi aspetti rilevanti tra i quali un interessante tentativo di confronto generazionale tra gli avvocati, un dibattito sulla difesa penale ed il giusto processo, sull'autodifesa e difesa tecnica dal processo dalle B.R. ad oggi.

L'incontro è stato concluso in data 5 Maggio dalla relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Guido Alpa.

In occasione del Convegno il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Prof. Avv. Mauro Ronco ha presentato un documentario in forma di DVD sulle tragiche vicende che hanno portato all'omicidio dell'avv. Fulvio Croce realizzato con il finanziamento del Consiglio dell'Ordine di Torino.

36° Campionato Nazionale Forense di calcio Lex '84 Genova vice campione d'Italia

1. La squadra degli Avvocati **Lex '84 Genova** è riuscita, dopo un'attesa durata 17 anni, a raggiungere il prestigioso traguardo dell'accesso alle **Finali Nazionali** del 36° Campionato Nazionale Forense di Calcio che si sono svolte a Misano Adriatico dal 22 al 24 Giugno 2007.

Le altre tre Finaliste sono state le formazioni degli Avvocati dei Fori di Bari (Campione d'Italia uscente), Lecce e Latina.

Essere giunti alla fase finale del 36° Campionato italiano forense è stato motivo di grande soddisfazione anche perché il cammino è stato lungo e un po' sofferto.

La Lex '84 Genova, con in panchina il nuovo allenatore Valter Battiston, ha concluso il girone eliminatorio al 1° posto davanti alla blasonata squadra di Milano Asf di cui ha preso il posto nel rappresentare il Nord-Italia alle Finali.

Negli ottavi di Finali la Lex '84 Genova ha superato la squadra di Roma Foro.

Dopo la sconfitta all'andata per 4-2, che ha messo in dubbio il passaggio ai quarti, la Lex '84 Genova ha disputato una strepitosa partita di ritorno battendo i colleghi della capitale per 7-2.

Nei quarti di Finale la Lex '84 Genova ha battuto l'ostica squadra di Bologna sia all'andata fuori casa (per 3-2) sia a Bogliasco (per 2-0).

Una volta conseguito l'obiettivo tanto agognato delle Finali Nazionali, la Lex '84 Genova non si è appagata, anzi ha trovato nuovi ed ulteriori stimoli per fare meglio di un 4° posto.

In semifinale, disputata Venerdì 22 Giugno, la Lex '84 Genova, con una grande prestazione, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dal punto di vista caratteriale, è riuscita a battere i colleghi di Latina, superati ai calci di rigore dopo che la gara era finita, ai supplementari, in parità (2-2).

La Lex '84 Genova è così pervenuta al traguardo, all'inizio del Campionato impensabile, di disputare la finalissima del Campionato contro i campioni uscenti di Bari e ha sfiorato l'impresa di vincere il titolo di Campione d'Italia. Difatti Domenica 24 Giugno la squadra degli avvocati che rappresenta l'Ordine degli Avvocati di Genova è stata raggiunta sull'1-1 solo a 10 minuti dalla fine della partita.

In precedenza la Lex '84 Genova aveva avuto altre due nitide palle - goal che, se realizzate, avrebbero chiuso la partita.

Il pareggio ha costretto alla lotteria dei rigori, dove i colori liguri hanno avuto la peggio e la squadra degli avvocati del Foro di Bari ha vinto il suo 2° Campionato consecutivo.

La Lex '84 Genova, con il titolo di **Vice Campione d'Italia**, ha raggiunto il miglior risultato della sua storia e il suo valore ha avuto la giusta consacrazione a livello Nazionale.

La squadra ha avuto gli elogi di tutti, dal Comitato Organizzatore, e in particolare dal Presidente della FIASF Avv. Valentino Galeotti, e dagli stessi giocatori di Bari per il bel gioco e il carattere mostrati.

E' stata un'esperienza indimenticabile per tutti coloro, giovani e meno giovani, che hanno partecipato alle Fasi Finali del Campionato: stare insieme 3 giorni, aver condiviso momenti di gioia, di delusione, di tensione e di svago ha rafforzato il gruppo rendendolo più unito e legato da rap-



La formazione della Lex '84 Genova che ha disputato la finalissima contro i colleghi di Bari.

ROSA GIOCATORI 2006-2007

Balboni Roberto	12/09/1964	Fuori quota
Barbera Alain	21/06/1971	Avvocato
Battiston Valter	20/10/1962	Fuori quota
Boero Lorenzo	20/05/1977	Praticante
Bordo Mario	09/01/1975	Avvocato
Botto Edoardo	12/04/1977	Avvocato
Bracco Giorgio	20/06/1974	Praticante
Bracco Marco	29/04/1971	Fuori quota
Bruzzone Davide	23/09/1978	Praticante
Calcagno Alessandro	21/11/1973	Avvocato
Camerieri Fausto	29/10/1955	Avvocato
Capurro Luca	05/05/1981	Praticante
Casaretto Gian Marco	25/04/1973	Avvocato
Crivelli Alberto	10/06/1976	Avvocato
Devoto Alessandro	20/04/1971	Avvocato
Di Franco Massimo	19/08/1971	Avvocato
Gagliardi Gianluca	14/01/1977	Praticante
Ghiglione Manuel	27/01/1976	Praticante
Ingenito Geremia	09/09/1977	Praticante
Lamanna Giorgio	28/01/1971	Avvocato
Lavagnino Paolo	06/03/1974	Avvocato
Lucattini Francesco	17/09/1978	Praticante
Maghamifar Sharuz	21/11/1979	Praticante
Marchi Massimiliano	10/02/1976	Praticante
Minna Matteo	04/09/1969	Avvocato
Mutti Fausto	15/08/1965	Avvocato
Pasini Simone	03/05/1977	Praticante
Perra Gian Claudio	18/06/1972	Avvocato
Perra Gian Paolo	20/04/1971	Avvocato
Sacchi Enrico	02/03/1968	Avvocato
Salice Andrea	05/12/1973	Avvocato
Steri Federico	30/12/1972	Avvocato
Varona Francesco	15/02/1979	Praticante
Vercelli Gabriele	07/03/1972	Avvocato
Zacco Gianluca	28/03/1970	Avvocato

porti di amicizia e cordialità.

L'impresa sportiva della Lex '84 Genova ha destato grande entusiasmo tra tutti i colleghi, non solo tra quelli appassionati del gioco del calcio, in quanto un'associazione sportiva del Foro di Genova è riuscita a conseguire un grande risultato nello sport più diffuso e praticato.

Ciò nell'ambito di una manifestazione sportiva che è unica, nella sua struttura di Campionato che si volge nell'ar-

co di diversi mesi, in campo nazionale ed internazionale. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sponsor istituzionale della squadra, ha seguito con attenzione l'attività della Lex '84 Genova, dando risalto, con la pubblicazione delle notizie sul sito dell'Ordine, ai brillanti risultati dell'associazione sportiva.

Al ritorno da Misano Adriatico il Consiglio dell'Ordine a conferma di tale attenzione, ha invitato la Lex '84 Genova alla seduta di Giovedì 28 Giugno 2007 per le congratulazioni ufficiali.

In tale occasione la delegazione della squadra (capitanata dal Presidente Camerieri, dal Vice Presidente Mutti e dal Presidente Onorario Ferraro) ha omaggiato al Consiglio dell'Ordine la coppa più bella (in seguito esposta nella sede del Consiglio dell'Ordine) ricevuta alla premiazione per il 2° posto conseguito nonché il gagliardetto della città di Misano Adriatico consegnata dal Sindaco all'atto della presentazione delle squadre finaliste nella cerimonia inaugurale tenutasi in Comune il 22 Giugno 2007.

Il Presidente Savi, a nome di tutto il Consiglio, dopo aver anche elogiato la Lex '84 Genova per l'attività svolta da tanti anni come centro di aggregazione, di amicizia e di colleganza tra avvocati e praticanti, ha omaggiato alla squadra la medaglia di bronzo recante le insegne dell'Ordine di Genova.

L'impresa della Lex '84 Genova è dedicata anche agli Avvocati Canegallo e G. B. Casanova che disputarono la finale per il terzo posto nel 1990 e che oggi, purtroppo, non sono più tra noi.

2. Per i più giovani che iniziano adesso la professione e che possono costituire la nuova 'linfa' per la Lex '84 Genova, appare utile, a questo punto, fornire notizie ed indicazioni, già note a molti, sul Campionato Nazionale Forense di Calcio al quale la squadra degli Avvocati di Genova partecipa dal 1989.

Il Campionato si svolge dal 1971 ed è organizzato dalla FIASF, Federazione Italiana Associazioni Sportive Forensi, fondata nel 1959, con la collaborazione con gli organi competenti della FIGC-LND (Federazione Italiana Gioco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti).

Nelle 36 edizioni del Campionato hanno partecipato 116 squadre di Avvocati e, complessivamente, 64.750 persone, tra giocatori, tecnici e dirigenti.

Il Campionato Nazionale Forense inizia a Gennaio-Febbraio e si conclude a giugno adottando la formula dei campionati europei e mondiali: in una prima fase le rappresentative si incontrano, con formula all'italiana, con gare di andata e ritorno suddivise in gironi eliminatori; nella seconda (ottavi) e terza fase (quarti) si passa all'eliminazione diretta con doppio incontro.

Le Finali Nazionali a 4 si disputano nel mese di giugno in una



Fausto Camerieri e Marco Bracco ritirano le coppe al momento della premiazione sul campo.

località della riviera romagnola (Misano Adriatico o Riccione): il Venerdì si disputano le semifinali; la domenica le due finali. Le partite si svolgono il sabato pomeriggio e durano 45 minuti per tempo.

Possono iscriversi alla Lex '84 Genova e partecipare al Campionato:

- a) gli Avvocati, i Magistrati, i Notai;
- b) i Praticanti Avvocati ed i Praticanti Notai;
- c) i Laureati in Legge che abbiano compiuto il 30° anno di età;
- d) i non laureati (c.d. "fuori quota") che abbiano compiuto il 35° anno di età.

Per garantire il carattere "professionale" del Campionato Italiano forense le rappresentative non possono schierare contemporaneamente tra gli 11 giocatori in campo più di 1 "fuori quota" e più di 2 laureati in legge.

Per permettere la maggiore partecipazione possibile alle squadre che partecipano al Campionato è consentito inviare al Comitato Organizzatore un lista di 35 giocatori mentre nel corso della partita è ammessa la sostituzione di 7 giocatori indipendentemente dal loro ruolo.

3. Chi volesse far parte della Lex '84 Genova potrà contattare il Presidente Avv. Fausto Camerieri (tel. 010-5704021- fax. 010-5537102); il Vice Presidente Avv. Fausto Mutti (tel. 010-565602 - fax. 010-565579); il Segretario Avv. Enrico Sacchi (tel. e fax. 010-2462626) dell'associazione sportiva dilettantistica.

Le comunicazioni relative alla ripresa dell'attività sportiva ed agli aggiornamenti sullo svolgimento delle varie partite verranno inviate al sito del Consiglio dell'Ordine per il loro inserimento nello spazio dedicato alla "Lex '84 Genova" alla voce "Associazioni Forensi".

CARICHE SOCIALI DELLA SQUADRA LEX '84 GENOVA:

PRESIDENTE:

Avv. Fausto Camerieri

VICE PRESIDENTE:

Avv. Fausto Mutti

SEGRETARIO:

Avv. Enrico Sacchi

TESORIERE:

Avv. Fausto Camerieri

PRESIDENTE ONORARIO:

Avv. Lucio Ferraro

CONSIGLIERI:

Avv. Gianluca Zacco

Avv. Matteo Minna

Avv. Mario Zani

Avv. Gabriele Vercelli

Avv. Gian Paolo Perra

Avv. Giorgio Lamanna

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI:

Avv. Lucio Ferraro

Avv. Mario Zani

Sig. Francesco Casagrande

ALLENATORE:

Sig. Valter Battiston

VICE ALLENATORE:

Avv. Giorgio Lamanna

MEDICO SOCIALE:

Dott. Giovanni Nasiti

MASSAGGIATORE:

Sig. Rocco Gareffa